



Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i
profili professionali

Al Comune di

Rif.: prot. n. DFP-0039779-A-17/06/2026

Allegati n. 1

OGGETTO: parere in merito alla legittimità del rilascio del nulla osta definitivo ai fini dello scorrimento della graduatoria relativa ad una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nota di riscontro.

Si fa riferimento alla nota in epigrafe con la quale codesto Comune ha richiesto il parere di questo Dipartimento in ordine alla possibilità di rilasciare il nulla osta definitivo al trasferimento di un proprio dipendente, richiesto da altra amministrazione a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata all'esito di una procedura di mobilità volontaria, indetta ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, viene rappresentato che l'amministrazione richiedente, dopo aver perfezionato il trasferimento del candidato utilmente collocato al primo posto della graduatoria, intende procedere alla copertura di un ulteriore posto mediante scorrimento della medesima graduatoria, richiedendo il rilascio del nulla osta definitivo nei confronti di altro candidato risultato idoneo.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'istituto della mobilità volontaria disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituisce, come noto, una modalità di acquisizione di personale già dipendente di altra pubblica amministrazione mediante cessione del contratto di lavoro e non integra una forma di accesso dall'esterno in senso proprio, come, peraltro, ribadito dallo scrivente Dipartimento in altri precedenti pareri resi (Cfr. allegato n. 1)

La peculiare natura dell'istituto della mobilità rileva anche con riferimento agli effetti della procedura selettiva. Diversamente dal concorso pubblico, la procedura di mobilità di cui al citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non è finalizzata alla formazione di una graduatoria destinata a permanere efficace per la copertura di ulteriori posti che si rendano successivamente disponibili, bensì all'individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze organizzative correlate allo specifico posto oggetto dell'avviso.

NA

Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma





Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i
profili professionali

La valutazione comparativa effettuata dall'amministrazione è, infatti, strettamente funzionale alla copertura della singola posizione vacante, tenendo conto delle caratteristiche professionali richieste, dell'organizzazione dell'ente e delle esigenze esistenti al momento dell'indizione della procedura. Ne consegue che la graduatoria eventualmente formata costituisce un mero esito della selezione svolta e non assume l'autonoma funzione propria delle graduatorie concorsuali.

Diversamente argomentando, l'eventuale utilizzo della relativa graduatoria, oltre il soddisfacimento del fabbisogno per il quale la procedura è stata indetta, determinerebbe una sostanziale trasformazione della procedura di mobilità in uno strumento di reclutamento incompatibile con la funzione propria dell'istituto, che resta quella di consentire il trasferimento di personale tra amministrazioni in relazione ad uno specifico e puntuale fabbisogno organizzativo.

Più recentemente, la giurisprudenza amministrativa ha delineato con maggiore chiarezza l'orientamento secondo cui le procedure di mobilità volontaria non consentono la formazione di graduatorie efficaci nel tempo sul modello di quelle concorsuali, essendo destinate ad esaurire i propri effetti con la copertura del posto cui la procedura è finalizzata. Tale approccio interpretativo trova significativa conferma nella recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 marzo 2026, n. 2468, che, pur pronunciandosi con riferimento ad una diversa procedura selettiva di carattere riservato, ha ribadito il principio generale secondo cui il regime dello scorrimento costituisce una prerogativa delle graduatorie approvate all'esito di concorsi pubblici, non essendo estensibile a procedure aventi natura e finalità differenti. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che le procedure speciali o riservate, in quanto derogatorie rispetto al principio del pubblico concorso, sono di stretta interpretazione e non possono essere utilizzate per la copertura di ulteriori posti resisi successivamente disponibili oltre quelli cui la procedura era originariamente finalizzata.

Il principio era stato già ribadito dal Consiglio di Stato – Sezione Terza - con la sentenza 19 dicembre 2022, n. 11065, che aveva escluso la possibilità di ricondurre le cosiddette graduatorie di mobilità alla disciplina propria delle graduatorie dei concorsi pubblici, valorizzando la differenza ontologica tra concorso e mobilità e precisando che la reviviscenza degli esiti di mobilità non è prevista dal legislatore, né può tradursi in uno scorrimento analogo a quello delle graduatorie concorsuali.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che la graduatoria approvata all'esito di una procedura di mobilità volontaria possa essere utilizzata esclusivamente ai fini del perfezionamento della procedura cui essa accede, consentendo l'individuazione del candidato utilmente collocato nella graduatoria soltanto nell'ipotesi in



Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i
profili professionali

cui il trasferimento del candidato originariamente individuato non si perfezioni, per rinuncia, mancato rilascio del nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta prima della conclusione del procedimento.

Diversamente, una volta perfezionato il trasferimento del candidato individuato per la copertura del posto oggetto dell'avviso, la procedura deve ritenersi esaurita e non appare consentito procedere allo scorrimento della medesima graduatoria per la copertura di ulteriori posti che si rendano successivamente disponibili, dovendo l'amministrazione interessata attivare una nuova procedura di mobilità ovvero ricorrere agli ulteriori strumenti di reclutamento previsti dall'ordinamento.

Le considerazioni che precedono sono rese in via generale e astratta, nell'ambito della funzione di indirizzo attribuita a questo Dipartimento, e non pregiudicano le valutazioni rimesse all'autonoma responsabilità dell'amministrazione interessata, cui compete l'adozione delle determinazioni conseguenti, tenuto conto delle peculiarità delle fattispecie concrete e del complessivo quadro normativo applicabile.

Il Direttore dell'Ufficio
Alfonso Migliore